

Documento conforme al **mod. 7A** di cui art. 49 Regolamento Isvap 5/2006

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI  
COMPORAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI  
NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI**

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) del regolamento ISVAP n. 5/2006 e delle norme di legge in materia di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano/trasmettono al Contraente copia del documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
- b. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d. Informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e. consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f. possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
  1. Assegni Bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  2. Ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento Bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
  - 3a denaro contante per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto) entro il limite normativo di Euro 2.999,99 (duemilanovecentonovantanove,99) per singola rata;
  - 3b denaro contante, per i contratti di assicurazione dei rami danni diversi dal ramo responsabilità civile auto con il limite di Euro 750,00 (settecentocinquanta,00) annui per ciascun contratto.

Edizione 28 novembre 2016

**Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo - Società Cooperativa**

Iscritta all'Albo delle Banche n. 2438.00 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A158955 - Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8735.0  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Anno di Fondazione 1919 - Cod. Fisc. e Reg. Imp. di Brescia n. 00436650170  
P.Iva 00561800988 - R.E.A. 19714 - Codice ABI 08735 - BIC / SWIFT Code ICRAITRRKFO - Sede Legale e Amm.: Via Sostegno, 58  
25124 BRESCIA - ITALIA (IT) - Tel. 030.94691 - Fax 030.9469301 - PEC: segreteria@pec.btl.bcc.it - www.bancadeltorrioriombardo.it